



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **124** del 11/07/2017

Giudice di Pace di Bari nella causa civile Colucci Erasmo Vito  
c/AGEA e Regione Puglia con sentenza n.685 del 04/04/02107



SDL/AGR/2017/00-18

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, lettera a) dispone che:

*"Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;"*

*"Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai decreti ingiuntivi, e successivi atti di precetto, relativi ai ricorsi degli agricoltori nei confronti della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Il Giudice di Pace di Bari nella causa civile Colucci Erasmo Vito c/AGEA e Regione Puglia con sentenza n.685 del 04/04/02107 ha condannato questi ultimi al rimborso, in solido, delle spese in giudizio come per legge in favore dell'attore con distrazione in favore dell'avv. Palmo Dorian Saracino.

Il cd. regime delle quote latte, secondo la normativa europea e la L.119/2003 prevedevano per la commercializzazione del latte un sistema di contingentamento delle produzioni attraverso il prelievo supplementare che corrispondeva ad un puro strumento di mercato per equilibrare la domanda e l'offerta del latte e dei prodotti lattiero caseari.

In maniera molto sintetica il regime prevedeva l'assegnazione di una "quota latte" ad ogni allevatore produttore di latte bovino, sulla base di una modalità di accertamento delle produzioni in determinati periodi storici dell'azienda. Pertanto, ogni produttore poteva vendere latte ai primi acquirenti (caseifici), riconosciuti ed iscritti all'Albo Regionale Acquirenti Latte bovino della Puglia, nei limiti della propria quota assegnata.

La vendita di latte eccedente la propria quota veniva sottoposta al "prelievo supplementare" ed ogni stato, anteriormente al 1° settembre di ciascun anno doveva procedere alla riscossione del prelievo supplementare.

Per far ciò era necessario che gli acquirenti presentassero le dichiarazioni di tutto il latte ritirato dalle aziende, distinto per ogni singolo allevatore (L1), entro il 15 maggio di ciascun anno. Tuttavia, l'acquirente contabilizzava mensilmente nel sistema informatico il latte consegnato da ogni singolo allevatore, in modo da poter trattenere il corrispettivo del latte eventualmente ceduto oltre la quota assegnata. La procedura avveniva con firma digitale da parte dell'acquirente che assumeva, su mandato del produttore, ogni responsabilità sulla contabilizzazione delle produzioni lattiere, conformemente alle quantità indicate sui registri latte.

L'art.6 della L.119/2003 disciplina gli adempimenti degli acquirenti, conferendo in capo ad essi l'onere di trattenere e versare il prelievo supplementare per il latte conferito dai produttori oltre il quantitativo di riferimento assegnato (quota) e cita contestualmente che:

*"Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro"*



*mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92 e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo .... omissis.... Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni di cui al comma 6. [...]"*

L'AGEA, sulla base della contabilità derivante dalle dichiarazioni mensili ed annuali del latte venduto dai produttori agli acquirenti effettuava i calcoli per l'eventuale prelievo supplementare che gli acquirenti avrebbero dovuto trattenere dagli allevatori e versare.

Il provvedimento amministrativo emanato in materia di prelievo supplementare scaturisce direttamente da un sistema informatizzato a discrezionalità zero, attraverso una elaborazione da parte di un sistema informatico (SIAN) munito di programma prestabilito, in seguito alla dichiarazione annuale di consegna latte predisposta dai primi acquirenti (caseificio), sulla base del latte conferito dal produttore (allevatore) (L. 119/2003, art.6).

E' evidente quanto riportato dalla norma predetta, sulla base della quale, l'*acquirente*, nel momento stesso in cui inserisce nel programma di contabilizzazione (SIAN) la quantità mensile delle produzioni di latte, e questa, sommandosi a quanto già conferito dall'allevatore, dovesse superare la quantità assegnata con il QRI, automaticamente il sistema informatico calcola l'esubero e consequenzialmente l'importo da trattenere e versare sull'apposito conto corrente aperto presso l'istituto di tesoreria dell'AGEA. Tale certificazione viene estrapolata dall'Organismo competente, direttamente dalla Banca dati SIAN i cui dati fanno fede ad ogni effetto di legge per gli adempimenti a carico degli acquirenti (art.1 c.6 L.119/2003): "[...].

*Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti, ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.*

Qualora, dopo la compensazione nazionale, il produttore avesse diritto alla restituzione del prelievo, o parte di esso, ciò sarebbe avvenuto come disposto dall'art.9 della legge 119/2003.


In caso di mancato versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, AGEA poteva addebitare il pagamento del prelievo supplementare, non versato dall'acquirente, al produttore, ai sensi dell'art.8-quinquies della Legge 9 aprile 2009, n.33 "Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario" (G.U. n.85 del 11 aprile 2009), che cita testualmente:

*Comma 1 - L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.*

*Comma 2 - Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della Intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.*

[...]

*Comma 10 - Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio*



della dilazione l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sono remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società. (Comma così sostituito dall'art. 1, comma 525, lettera a), legge n.228 del 2012) [...]"

Nel caso specifico del sig. Colucci è necessario precisare che in data 18/11/2005 il sig. Colucci Erasmo Vito (matricola 18625) ha venduto il suo QRI di Kg 33.554 al sig. Colucci Francesco (matricola 192827) con validità dal 01/04/2006 - Campagna 2006/2007.

Dal 30/04/2006 al 31/12/2006, come risulta dalle fatture, il sig. Colucci Francesco ha conferito il latte al "primo acquirente" *Caseificio Angiola s.r.l.* (matr.4839) che, erroneamente, ha provveduto a contabilizzarlo registrandolo nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) a nome di Colucci Erasmo Vito (matr.18625).

Ciò ha determinato una produzione ed un conferimento di latte in esubero rispetto al QRI del sig. Colucci Erasmo V.

Tuttavia, nonostante il DM 31 luglio 2003 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali "Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari." (GU n. 183 del 08/08/2003), consenta all'acquirente di apportare correzioni in caso di eventuali errori materiali (art. 6. "Adempimenti degli acquirenti", comma 5) "[...] Entro i venti giorni successivi al termine di cui al comma 3, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Per l'ultimo mese del periodo di commercializzazione le dichiarazioni di cui al comma 3 devono essere registrate nella banca dati del SIAN entro il 30 aprile e possono essere corrette entro il 14 maggio" il Caseificio Angiola s.r.l., si è ben guardato dal rettificare l'errore.

Per tale negligenza commessa dal *Caseificio Angiola s.r.l.*, l'AGEA, con raccomandata a/r n.135659208800 dell'11/08/2008, notificata al primo acquirente (*Caseificio Angiola s.r.l.*) il 10/10/2008, ha legittimamente attribuito il pagamento del prelievo supplementare al sig. Colucci Erasmo Vito per la quantità di latte immessa in esubero, rispetto al rispettivo QRI, nel sistema (SIAN).

Il 28/02/2016 il sig. Colucci Erasmo Vito, tramite PEC, chiede ad AGEA le ragioni del prelievo.

Con successiva comunicazione PEC del 17/03/2016, il sig. Colucci Erasmo ha informato anche la Regione Puglia dell'accaduto.

Pertanto, l'ex Servizio Produzioni Animali regionale (ora Servizio Filiere Produttive) prendeva atto delle doglianze del sig. Colucci Erasmo Vito ed in data 21/04/2016, dopo aver recuperato la documentazione e ricostruito l'iter della vicenda, nonché cercato di contattare il *Caseificio Angiola s.r.l.*, che non ha mai risposto ai solleciti fatti, ha inviato, tramite PEC gli esiti istruttori ad AGEA. In tale nota, al fine di limitare il numero di contenziosi, l'ex Servizio Produzioni Animali invitava l'AGEA a comunicare l'apertura del sistema informatico per consentire la correzione dei dati, qualora fosse ancora possibile ricalcolare la corretta attribuzione del latte conferito, così come emerso dalle copie delle fatture, sgravando il sig. Colucci Erasmo Vito di ogni onere finanziario erroneamente causato dal *Caseificio Angiola s.r.l.* In data 15 novembre 2016 la Regione Puglia ha provveduto a sanare l'errore del *Caseificio Angiola s.r.l.*

Ciò è quanto accertato sul piano amministrativo, ogni altra responsabilità o presunti comportamenti e dichiarazioni non conformi o mendaci, da parte dei soggetti interessati, possono essere accertati dagli organi di polizia giudiziaria se rientranti in fatti ed atti penalmente rilevanti.

Allo stato dei fatti, il sig. Colucci Erasmo Vito avrebbe dovuto rivalersi sul *Caseificio Angiola s.r.l.* per il danno subito, anziché citare l'AGEA e la Regione Puglia.

Il Servizio Legale dell'Avvocatura regionale, con nota prot.AOO\_024 n.5339 del 20/04/2017 acquisito agli atti del Servizio Filiere Produttive, ha comunicato l'esito della sentenza del Giudice di Pace di Bari che condannato l'AGEA e la Regione Puglia al pagamento in solido delle spese di giudizio.

Con PEC dell'11/05/2017 il Servizio Filiere Produttive ha chiesto all'avv. Palmo Dorian Saracino il dettaglio dell'importo del suo onorario da erogare, come da sentenza del Giudice di Pace n.685/2017.




Con PEC del 17/05/2017 l'avv. Palmo Dorian Saracino ha trasmesso in allegato una fattura proforma, acquisita agli atti del Servizio Filiera Produttive con prot. AOO\_155 n.3081 del 17/05/2017, dell'importo complessivo di Euro 941,62, così distinta:

Diritti ed onorari	€	602,50
Spese generali 15%	€	90,38
C.A.P. 4%	€	<u>27,72</u>
Imponibile IVA	€	720,59
IVA 22%	€	158,53
Spese esenti art.15	€	<u>62,50</u>
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>941,62</b>

N. Cava/  
G. Marti/  
L. Trotta/



L' ASSESSORE  
(Dott. Leonardo di Gioia)





## Regione Puglia

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118". Sentenza n.685/2017 emessa dal Giudice di Pace di Bari .

### Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

*Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n.685/2017 emessa dal Giudice di Pace di Bari dell'importo complessivo di Euro 941,62 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art.73, comma 1, lettera A) del d. lgs. n.118 del 23/06/2017.*

### Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante *dalla* Sentenza n.685/2017 emessa dal Giudice di Pace di Bari *dell'importo complessivo di Euro 941,62*, si provvede con imputazione al pertinente capitolo del bilancio corrente come segue:

- cap.1317 – Missione 1 – Programma 11 - "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali"  
- Euro 941,62=.

